

**TRIBUNALE FEDERALE**

**Sentenza n. 03/2023**

Il Tribunale Federale, composto da

Avv. Sergio LIMONGELLI Presidente

Avv. Giustino VERI' Giudice

Avv. Paolo CAPITELLI Giudice

riunitosi in collegamento da remoto per le udienze del 19 giugno e 4 luglio 2023, alla presenza del Procuratore Federale Avv. Salvatore Mileto e dell'Avv. Iacopo Viola, quale difensore del Sig. Alberto Secondi, nonché di quest'ultimo personalmente, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento instaurato a seguito di deferimento del Procuratore Federale del 4 maggio 2023 (prot. n. 06/FSI/2022), comunicato al Tribunale Federale il 5 successivo, nei confronti dei tesserati sigg. Massimo Costantini (ID 175904) e Alberto Secondi (ID 121158), nonché dell'A.S.D. "Pantigliate Scacchi" (ID 9144 – Regione Lombardia).

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

- 1) Con atto datato 4 maggio 2023 il Procuratore Federale ha esercitato l'azione disciplinare e deferito al Tribunale Federale FSI i tesserati sigg. Massimo Costantini e Alberto Secondi, nonché l'A.S.D. Pantigliate Scacchi, ritenendo sussistere la violazione dei principi di lealtà e correttezza disciplinati agli artt. 2, comma 1 e 3, comma 1 del vigente Regolamento federale di Giustizia e Disciplina (RGD).
- 2) Nell'atto di deferimento, i predetti erano considerati nelle rispettive qualità di Presidente e Vicepresidente dell'ASD, vertendo le loro condotte su fatti "connessi allo svolgimento delle manifestazioni sportive" ai sensi degli artt. 4 e 5 RGD, poiché furono organizzatori

e promotori, nel marzo 2022, di un torneo semilampo, inserito nel calendario federale (ID 16358) e denominato “Parigi val bene un torneo”, che si sarebbe dovuto svolgere tra il 2 e il 4 settembre 2022 in carrozze appositamente riservate su di un treno “Frecciarossa” in viaggio da Milano a Parigi e ritorno. Le quote di pagamento, fissate in € 265,00= per i giocatori e in € 235,00= per gli eventuali accompagnatori, erano state indicate come comprensive, oltre alla partecipazione al torneo e ai due biglietti ferroviari di andata e ritorno, anche di due notti di soggiorno con prima colazione presso l’Hotel Ibis Style Bercy in Parigi.

- 3) L’iniziativa ebbe ampio seguito ma, dopo aver incassato le quote di tutti i partecipanti, fu improvvisamente annullata il giorno immediatamente precedente la data di partenza, ossia il 1° settembre 2022 alle ore 00.17, con una comunicazione diretta a fsi@federscacchi.it proveniente dall’indirizzo mail della ASD Pantigliate Scacchi (info@pantigliatescacchi.it) e menzionante una causa non specificata di forza maggiore nonché, in altra mail e in un messaggio Whatsapp di pari contenuto diretti a tutti i partecipanti (alle ore 00.05), allegando un preteso inadempimento del vettore Trenitalia consistente nel non rendere disponibili i posti per il viaggio di andata, da cui sarebbe dipeso, nella iniziale prospettazione dei fatti resa dagli incolpati, l’inevitabile - o comunque giustificato - annullamento dell’evento; ciò nonostante, a distanza di mesi, non è stata fornita alcuna valida giustificazione circa il mancato pagamento dei costi di viaggio e soggiorno né, soprattutto, è stato disposto in favore dei partecipanti l’integrale rimborso delle somme, che erano state interamente versate sul conto corrente dell’ASD entro il termine di scadenza fissato al 31 agosto precedente.
- 4) In data 5 giugno 2023 l’incolpato Sig. Alberto Secondi si è costituito nel presente procedimento tramite l’Avv. Iacopo Viola, il quale ha fatto proprie e prodotto agli atti le memorie difensive già redatte dall’incolpato a sua difesa in data 28 febbraio, 8 maggio e 27 maggio 2023; l’incolpato Sig. Massimo Costantini e la ASD Pantigliate Scacchi, di

cui il primo è il legale rappresentante, pur regolarmente notificati a mezzo raccomandata a.r. del decreto di fissazione d'udienza, sono invece rimasti contumaci.

5) All'udienza di trattazione del 19 giugno 2023 il Procuratore Federale, dopo breve esposizione, si è riportato al contenuto dell'atto di deferimento, chiedendo:

- riconoscersi la responsabilità del sig. Massimo Costantini, con sanzione della inibizione da ogni attività federale per la durata di cinque anni, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. e) RGD;
- riconoscersi, altresì, la responsabilità del sig. Alberto Secondi, con sanzione della inibizione da ogni attività federale per la durata di due anni, così ridotta dalla sanzione base di tre anni, per effetto della concessione delle attenuanti generiche, in relazione alla condotta collaborativa tenuta dal medesimo;
- riconoscersi la responsabilità della A.S.D. Pantigliate Scacchi, con sanzione dell'esclusione dall'attività nazionale ed internazionale per la durata di due anni, ai sensi degli artt. 11 e 21 RGD.

La difesa del sig. Alberto Secondi, sentito anche personalmente, ha chiesto il proscioglimento del proprio assistito da tutte le contestazioni contenute nell'atto di deferimento, per non avere il medesimo commesso i fatti contestati ovvero, in subordine, l'applicazione della sanzione minima edittale come prevista dal Regolamento Giustizia e Disciplina.

L'udienza veniva quindi rinviata, in prosecuzione, al 4 luglio 2023, per ovviare a sopravvenuti problemi tecnici nel collegamento telematico, sino a quel momento comunque non impeditivi del regolare svolgimento della trattazione.

6) A tale data le parti, preliminarmente sentite, si sono riportate alle difese rispettivamente svolte ed alle richieste formulate. Il Tribunale Federale non ha accolto la richiesta di integrazione istruttoria formulata dalla difesa del Sig. Secondi nella nota datata 28

giugno 2023, ritenendone l'irrelevanza e l'inammissibilità e, dopo breve discussione, ha proceduto alla lettura del dispositivo.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il Collegio, anzitutto, è chiamato ad affrontare la ricostruzione in fatto della vicenda posta alla base del deferimento.

Sul punto, merita considerare che quanto esposto nell'atto della Procura Federale datato 4 maggio 2023 ha trovato sostanziale conferma nel corso del giudizio disciplinare.

Da una parte, infatti, il Sig. Massimo Costantini, rimanendo contumace, ha rinunciato ad offrire la propria versione dei fatti ed a formulare eventuali istanze istruttorie, laddove, dall'altra, le note difensive sviluppate in tre momenti dal Sig. Alberto Secondi e successivamente fatte proprie dal suo difensore hanno fatto riferimento a un quadro fattuale che non smentisce le evidenze fondamentali riferite dalla Procura Federale nell'atto di deferimento.

Su tali presupposti, il Collegio ritiene che i punti cardine della vicenda possano essere così sintetizzati ai fini del giudizio disciplinare:

- l'incasso delle quote di partecipazione per il semilampo "Parigi val bene un torneo" relativamente a 56 giocatori e 60 accompagnatori è avvenuto su un conto corrente intrattenuto presso Banca Etica soc. coop. p.a. e intestato all'ASD Pantigliate Scacchi, gestito dal Presidente di questa, il Sig. Massimo Costantini;
- ciò nonostante, non è avvenuto l'integrale pagamento del costo per il trasporto ferroviario, e di ciò si trae diretta conferma proprio stando a quanto prodotto agli atti dal Sig. Alberto Secondi unitamente alla sua memoria 28 febbraio 2023, ove sono riprodotte n. 4 note di deposito cauzionale emesse da Trenitalia e relative ai treni Frecciarossa 9296 del 2 settembre 2022 (Milano Centrale - Paris Gare de Lyon) e Frecciarossa 9287 del 4 settembre 2022 (Paris Gare de Lyon - Milano Centrale): gli importi versati sono di gran

lunga inferiori rispetto a quanto indicato, sui medesimi documenti, come prezzo complessivo dei biglietti di seconda classe standard;

- permane dunque indimostrata, allo stato, la circostanza che sia avvenuto il saldo del costo dei suddetti biglietti a Trenitalia;
- inoltre, nessun elemento di prova è stato offerto quanto all'avvenuto pagamento perlomeno di un acconto per le due notti di soggiorno previste presso l'Hotel Ibis Style Bercy in Parigi;
- deve concludersi, pertanto, che le somme introitate sul conto corrente dell'associazione non sono state, in tutta evidenza, utilizzate né per l'acquisto dei biglietti ferroviari, né a copertura del costo della prenotazione alberghiera;
- a oggi, stando a quanto ricostruito e dichiarato in atti, non è comunque avvenuta l'integrale restituzione delle somme versate sul conto corrente dell'ASD e, in merito, non è stata fornita alcuna valida giustificazione né quanto ai ritardi nell'erogazione dei rimborsi, né quanto alla consistente percentuale di iscritti immotivatamente, a tutt'oggi, non ancora rimborsati;
- in aggiunta, in data 6 ottobre 2022 il Sig. Alberto Secondi, temporaneamente abilitato all'accesso *online*, poteva constatare l'incapienza del conto corrente intestato all'ASD Pantigliate Scacchi, sul quale residuavano a suo dire "poche decine di euro", certo non sufficienti alla restituzione delle quote versate e non ancora rimborsate;
- solo a quel punto, il Sig. Secondi con mail del 7 ottobre 2022 rassegnava le proprie dimissioni "da ogni carica" dell'ASD Pantigliate Scacchi (mail allegata alla sua memoria 28 febbraio 2023);
- il Sig. Secondi ha ammesso, in ogni caso, di aver tenuto i contatti con tutti i partecipanti, anche tramite gruppo Whatsapp da lui creato, e tramite "centinaia" di mail (v. memoria 8 maggio 2023), pur negando sempre fermamente di avere la gestione degli aspetti economici dell'operazione.

Per quanto i fatti dedotti in giudizio - allo stato e per quanto è dato conoscere - non sono stati oggetto di indagine avanti l'autorità giudiziaria ordinaria, il Collegio deve ritenere assolutamente verosimile la ricostruzione così come sintetizzata nei punti precedenti.

Si consideri, altresì, l'inammissibilità della richiesta di audizione dei due testi indicati dalla difesa Secondi, ossia la Sig.ra Misterioso Stefania, coniuge del Sig. Massimo Costantini, e l'Avv. Marco Biagioli, inizialmente incaricato dall'ASD Pantigliate Scacchi di agire nei confronti di Trenitalia: poiché la prima è potenzialmente portatrice di un interesse nella definizione del giudizio che non ne avrebbe assicurato l'imparzialità e, quanto al secondo, perché l'ipotizzata prova testimoniale avrebbe avuto ad oggetto, necessariamente, proprio quelle circostanze in fatto che furono apprese nell'ambito dell'incarico professionale, facendo così scattare il generale dovere di astensione che grava sull'avvocato ai sensi di quanto disposto dall'art. 51 del codice deontologico forense, salvo casi eccezionali di cui non è stata ipotizzata la sussistenza.

Nessuna evidenza è stata fornita agli atti circa la sorte delle somme versate dai partecipanti, incassate sul conto corrente dell'ASD Pantigliate Scacchi e gestito dal Presidente della stessa, Sig. Massimo Costantini.

Tale condotta costituisce, a carico del Costantini e a prescindere dagli eventuali profili di rilevanza civilistica o penale che non possono essere oggetto di accertamento in questa sede, una grave ipotesi di *mala gestio* del denaro confluito sul conto corrente dell'associazione per pagare la partecipazione all'evento ed è idonea ad integrare la violazione dei principi di lealtà e correttezza disciplinati agli artt. 2, comma 1 e 3, comma 1 RGD, cui si aggiunge il richiamo all'art. 33, comma 4, RGD per il ruolo ricoperto dal soggetto responsabile, da ciò derivando la piena responsabilità del predetto nella commissione dell'illecito disciplinare.

La vicenda è stata connotata anche da assoluta mancanza di trasparenza nella gestione del rapporto, che ha comprensibilmente ed irrimediabilmente leso la fiducia che i tesserati e gli

iscritti devono poter sempre riporre nell'associazione sportiva, soprattutto con riguardo alla movimentazione del denaro incamerato per l'organizzazione di un evento.

In considerazione della gravità della condotta tenuta, particolarmente biasimevole nonché idonea a gettare discredito sul movimento scacchistico, e il perdurante silenzio del suddetto incolpato dopo i primi contatti avuti con i partecipanti, in assenza di qualsivoglia valida giustificazione, si irroga la sanzione dell'inibizione ai sensi degli artt. 24, comma 1, lettera e), 29 e 33, comma 4 RGD nella misura massima edittale pari a cinque anni.

Passando a considerare la posizione del Sig. Alberto Secondi, va rilevato che egli, oltre alla lesione dei principi generali di lealtà e correttezza, non ha assolto a un dovere di monitoraggio nel corso della vicenda e si è così reso responsabile anche del diverso capo di imputazione disciplinare di omessa denuncia, ai sensi dell'art. 33, comma 5, RGD.

Invero, il medesimo è rimasto a lungo attivamente coinvolto nell'iniziativa del Costantini, sia pure con un diverso apporto causale volto essenzialmente ai contatti e a curare gli aspetti di organizzazione, e ne ha evidentemente fatto parte sin dall'inizio in maniera istituzionale di fronte ai terzi.

Ne discende la medesima sanzione della inibizione ai sensi dell'artt. 24, comma 1, lettera e), 29 e 33 RGD.

I fatti ricostruiti e le informazioni fornite sono tuttavia indicativi di un suo comportamento collaborativo, tale da confermare un giudizio complessivo di meritevolezza nella concessione delle attenuanti ex art. 44, comma 2, RGD, così come evidenziato anche dalla Procura Federale nel corso dell'udienza del 19 giugno 2023, e l'irrogazione della sanzione della inibizione a tempo determinato per la durata di sei mesi.

Quanto infine all'ASD Pantigliate Scacchi, ritualmente notificata dell'inizio del presente procedimento tramite raccomandata a.r. diretta al proprio Presidente, gli elementi emersi fanno propendere per una sostanziale identificazione dell'associazione con la sola persona del Costantini, coerentemente con la carica da questi rivestita; se ne ritiene, parimenti, la

responsabilità per l'accaduto in ragione di quanto accertato e se ne dispone l'esclusione dall'attività nazionale per una durata pari al massimo edittale di due anni ai sensi degli artt. 11 e 21 RGD, non senza precisare che quest'ultima norma implica, al comma 2, in ogni caso l'esclusione anche dall'attività internazionale per un pari periodo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale, ai sensi dell'art. 80, 6° comma e seguenti RGD,

- dichiara Costantini Massimo, nato a Chiavenna (SO) il 1° febbraio 1970, responsabile dei fatti contestati, e ai sensi degli artt. 24, comma 1, lettera e), 29 e 33, comma 4 del RGD FSI, irroga allo stesso la sanzione della inibizione da ogni attività federale per un periodo di cinque anni;
- dichiara Secondi Alberto, nato a Milano (MI) il 10 ottobre 1963, responsabile dei fatti contestati, e ai sensi degli artt. 24, comma 1, lettera e), 29 e 33 RGD, irroga allo stesso la sanzione della inibizione da ogni attività federale per un periodo di sei mesi;
- dichiara l'A.S.D. Pantigliate Scacchi responsabile dei fatti contestati e, ai sensi degli artt. 11 e 21 RGD irroga alla stessa la sanzione della esclusione dall'attività nazionale per un periodo di due anni.

Manda alla segreteria per ogni incombente e per le comunicazioni alle parti.

Milano, 4-10 luglio 2023.

**Avv. Sergio Limongelli**

**Avv. Giustino Verì**

**Avv. Paolo Capitelli**